



COMUNE DI MARCALLO CON CASONE

PROVINCIA DI MILANO

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della Legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della Legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della Legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D. Lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (D.Lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della Legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della Legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(comma 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(comma 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(comma 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(comma 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(comma 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della Legge 68/2014 di conversione del D.L. 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La Legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della Legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Marcallo con Casone partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società ATINOM S.p.A. (in liquidazione)	con una quota dello	0,0986%
2. Società A.S.M. S.r.l.	con una quota del	5,310%
3. Società CAP HOLDING S.p.A.	con una quota dello	0,155%
4. Società E.E.S.CO. S.r.l.	con una quota del	30,52%
5. Società SCR S.r.l.	con una quota del	26,50%
6. Società TICINO SERVIZI Srl (in liquidazione)	con una quota del	51,00%
7. Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona	con una quota del	5,08%

Le partecipazioni di cui sopra sono oggetto del presente Piano ad eccezione della quota in Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona.

Nessuna delle suddette società risulta essere quotata sui mercati regolamentati.

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

1. ATINOM SPA - Azienda Trasporti Intercomunali Nord Ovest Milano SpA – in liquidazione

Dalla scheda tecnica della società che si allega al presente documento, si rileva che:

- la società non svolge alcun servizio sul territorio comunale;
- la società è stata posta in liquidazione;
- non si rilevano i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi pubblici dell'ente, tanto più che essa non gestisce alcun servizio per conto di questo ente.

Tra i criteri proposti dal comma 611 per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il processo di dismissione della partecipazione, come indicato nella scheda tecnica allegata, è già stato avviato ed è in corso.

La dismissione della partecipazione diretta comporta la dismissione anche delle conseguenti partecipazioni indirette.

2. A.S.M. AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.r.l.

Dalla scheda tecnica della società che si allega al presente documento, si rileva che:

- La società detiene partecipazioni in ALA - AEMME Linea Ambiente s.r.l. (20%), società affidataria del Servizio di Igiene Ambientale del Comune di Marcallo con Casone e del Servizio di sgombero neve.

Su indirizzo dei Comuni soci, A.S.M. ha già avviato nel 2014 un'importante attività di riduzione delle società partecipate, come successivamente richiesto dalla legge di Stabilità 2015, provvedendo alle seguenti dismissioni:

- nel mese di gennaio 2014, è stata dismessa l'intera partecipazione alla Blù Gas Infrastrutture S.p.A., nella misura del 2,03%, in quanto sin dal 2007 A.S.M. aveva avviato un percorso nel quale la distribuzione e la vendita del gas non appartenevano più al *core business* aziendale, mentre la società in argomento era dedicata allo stoccaggio di gas naturale;
- nel mese di luglio 2014 è stata dismessa l'intera partecipazione alla Amiacque S.r.l., nella misura del 0,05%, in quanto a partire dall'anno precedente la società CAP Holding S.p.A., società a capitale interamente pubblico e gestore del Servizio Idrico Integrato nella Provincia di Milano, aveva avviato un percorso di semplificazione della propria struttura aziendale, in coerenza con il

disegno strategico adottato dagli Enti locali soci e la società in argomento era uno degli strumenti operativi della società CAP Holding medesima;

- nel mese di settembre 2014, è stata dismessa l'intera partecipazione in Euro.PA S.r.l., nella misura del 4,23%, in quanto dedita alla produzione di beni e servizi strumentali ai propri Enti locali soci;
- nel mese di dicembre 2014, è stata dismessa l'intera partecipazione alla AEMME Linea Energie S.p.A., nella misura del 3,43%, in quanto, a seguito della liberalizzazione della vendita del gas avvenuta dal 1° gennaio 2003, ALE ha visto gradualmente ridurre margini di redditività derivanti dalla sua attività di vendita di gas naturale ai clienti finali e, dopo l'iniziale cessione dell'80% della partecipazione, detenuta insieme ad altri Comuni e avvenuta nel 2012, si è pertanto proceduto alla definitiva uscita dal capitale della società.

Oltre queste azioni di razionalizzazione degli assetti azionari già compiute, l'assemblea dei soci di A.S.M. nella riunione del 24 febbraio 2015, ha dato indicazione affinché la società ritorni ad una piena operatività industriale, in particolare riprendendo l'esercizio diretto del servizio di igiene urbana, oggi invece svolto, per conto dei Comuni soci, dalla società partecipata AEMME Linea Ambiente, costituita nell'ambito di un progetto di aggregazione per lo svolgimento integrato di alcuni servizi pubblici tra A.S.M. e le società a totale partecipazione pubblica dei vicini territori legnanese (AMGA s.p.a.) e abbiatense (AMAGA s.p.a.) avviato tra il 2005 e il 2007.

Modalità di razionalizzazione: La ripresa di una completa efficienza aziendale della società A.S.M. non può prescindere da una revisione delle sue partecipazioni azionarie, attualmente costituite, come già evidenziato, dal 15,28% della società AEMME Linea Distribuzione S.r.l. e dal 20% della società AEMME Linea Ambiente S.r.l., società controllate dal Gruppo AMGA e oggi rispettivamente affidatarie dei servizi di distribuzione del gas e di igiene ambientale.

Per quanto riguarda ALD, la società è attualmente interessata dal percorso di ristrutturazione del settore della distribuzione del gas naturale avviato con il Decreto Legislativo Nr. 164 del 2000 (emanato in attuazione della prima direttiva sul mercato del gas naturale), che ha effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio in argomento. A seguito dell'adozione dei prescritti provvedimenti (cfr. in particolare d.m. 18 ottobre 2011), tutti i Comuni soci di ASM sono stati assegnati all'ambito territoriale Milano 3 – Provincia Sud - per il quale, da ultimo, il Decreto-Legge Nr. 192 del 2014 ha previsto come termine per la pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio il mese di ottobre 2015. Alla data di adozione del presente piano, la società ALD ha in corso una valutazione strategica rispetto alla sua partecipazione, insieme ad altra società industriale operante nel settore e ad un *partner* finanziario da individuarsi, alla gara; pertanto le indicazioni operative in ordine alla razionalizzazione della società potranno essere adottate a seguito delle scelte che saranno compiute rispetto all'eventuale presentazione di un'offerta per la richiamata procedura competitiva. Qualora

la società dovesse tuttavia decidere di non partecipare alla gara o, qualora partecipandovi, non dovesse aggiudicarsela, il Comune esprime sin d'ora l'indicazione alla società A.S.M. di dismettere la propria quota di partecipazione in ALD, al termine degli impegni contrattuali in essere, dando mandato agli Amministratori di individuare la forma ritenuta più idonea ed economicamente conveniente.

Rispetto alla società ALA, la richiamata decisione dell'assemblea dei soci di A.S.M. di recuperare una piena operatività industriale, in particolare tornando ad assumere l'esercizio del servizio di igiene urbana e garantendo in questo modo un miglior presidio del territorio e un'erogazione del servizio più attenta alle esigenze delle comunità locali, prevede la riconsiderazione della strategicità della partecipazione di A.S.M. in questa società. In questa direzione, il Comune dà mandato agli Amministratori di valutare la fattibilità dell'operazione, alla luce dei possibili risparmi individuati nel successivo paragrafo.

Risparmi: La revisione dell'operatività del servizio di igiene urbana integra il criterio di cui alla lettera e), comma 611, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, potendo condurre ad un "*contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali*"; in particolare, infatti, l'Ente locale sostiene oggi costi comuni per lo svolgimento del servizio a supporto di una struttura aziendale, quella di ALA, incaricata di tale attività da oltre quindici Comuni, alcuni dei quali anche particolarmente estesi e molto abitati. L'attuale configurazione aziendale sostiene pertanto spese di funzionamento che appaiono sovradimensionate sia per i Comuni soci di ASM che hanno affidato il servizio ad ALA, sia per la società stessa, generando extracosti che non dovrebbero essere sostenuti se si procedesse alla reinternalizzazione del servizio. L'integrazione delle attività svolte, nel caso in esame, non ha invero prodotto risparmi economici, ma ha al contrario alimentato la crescita e l'espansione di una struttura aziendale che, pur nel tentativo di offrire servizi più efficienti, è andata incontro a spese di funzionamento superiori alle necessità manifestate dai Comuni soci di uno dei due territori, il magentino, serviti dalla società. La prefigurata reinternalizzazione del servizio di igiene urbana, con la conseguente dismissione della partecipazione nella società ALA, porterebbe ad una sicura riduzione di spesa, attraverso interventi sul personale e sulle consulenze tecniche e professionali, sui costi di gestione del parco automezzi e sostenendo minori oneri finanziari.

Tempi di attuazione: Dicembre 2015.

- alla società ASM S.r.l. è affidato il seguente servizio:

* gestione e manutenzione degli impianti di erogazione dell'acqua natura e carbonata siti sul territorio comunale (Marcallo e Casone);

Come richiesto dall'art. 1 - comma 611 lettera a) della Legge 190/2014 **si conferma l'intenzione dell'amministrazione**, già espressa con atto di Consiglio Comunale Nr. 40/2010, **di mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, **nella società ASM S.r.l.** in quanto indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali del Comune di Marcallo con Casone.

Si precisa inoltre che la società rispetta anche quanto previsto dall'art. 1 – comma 611 lett. b) della L. 190/2014 (numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori).

3. CAP HOLDING SPA

Dalla scheda tecnica della società che si allega al presente documento, si rileva che:

- alla società CAP HOLDING S.p.A. è stata affidata la gestione della fognatura comunale ed è quindi da considerare di interesse generale oltre che strumento necessario al perseguimento delle finalità istituzionali;
- la società ha in servizio un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori.

E' pertanto intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società CAP HOLDING S.p.A.

In relazione alle società partecipate indirettamente si prende atto di quanto comunicato dalla Società CAP HOLDING, nella nota pervenuta il 03.03.2015 e di quanto riportato nell'estratto del verbale di riunione del comitato di indirizzo strategico del 10 febbraio 2015 (allegato alla nota pervenuta in data 03.03.2015) da cui sinteticamente si evince quanto segue:

SOCIETA'	MISURA PROGRAMMATA NEL 2015
TASM ROMANIA S.r.l.	Liquidazione giudiziale promossa con delibera C.d.A. del 20.03.2014. Nominato amministratore giudiziario con sentenza del tribunale di Bucarest Nr. 10158 del 28.11.2014.
ROCCA BRIVIO SFORZA S.r.l.	Scioglimento volontario e liquidazione.
FONDAZIONE LIDA	Completamento oggetto sociale entro 2015 e successivo scioglimento.
SOCIETA' INTERCOMUNALE BRIANZA S.p.A.	In liquidazione. In data 20.10.2014 è stato approvato il Bilancio Finale di liquidazione al 30.9. e il piano di riparto. Ultimi adempimenti a cura del liquidatore in esito ai quali si avrà l'effettiva estinzione della società, già cancellata dal R.I.
AMIAQUE S.r.l.	La società è strumentale al perseguimento dei fini istituzionali della società stessa e del Comune di Marcallo con Casone.
PAVIA ACQUE S.c.a.r.l.	La società è strumentale al perseguimento dei fini istituzionali della società stessa come si rileva dai documenti contabili della società stessa.

4. E.E.S.CO. S.r.l.

Dalla scheda tecnica della società che si allega al presente documento, si rileva che:

- la società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Tra i criteri proposti dal comma 611 dell'art. 1 della L. 190/2014, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare,

la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*;

la lett. b) prevede la soppressione delle *“società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”*;

Constatato che per la società E.E.S.CO. S.r.l. non si rilevano i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi pubblici dell'ente e tenuto conto del numero dei dipendenti e degli amministratori, **si esprime l'intenzione di NON mantenere la partecipazione nella società in oggetto, in quanto non indispensabile al perseguimento delle attività**

istituzionali del Comune di Marcallo con Casone e non rispettosa di quanto previsto dal comma 611 lett. b) dell'art. 1 della L. 190/2014.

A ciò si aggiunga che l'art. 1 – comma 611 lettera c) – della L. 190/2014 prevede l'eliminazione delle *“partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”*.

Il processo di dismissione della partecipazione verrà avviato nel corso del 2015, nelle modalità che verranno ritenute più vantaggiose per l'Ente e deliberate dal Consiglio Comunale.

Sarà un processo complesso in quanto coinvolti una pluralità di enti pubbliche e quattro soci privati. Nella prima fase del processo verrà sondata la possibilità di acquisizione delle quote pubbliche da parte del socio privato.

5. S.C.R. Srl – Società compostaggio e riciclo

Dalla scheda tecnica della società che si allega al presente documento, si rileva che:

- la società non svolge alcun servizio sul territorio comunale;
- non si rilevano i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi pubblici dell'ente, tanto più che essa non gestisce alcun servizio per conto di questo ente;
- la società ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il processo di dismissione della partecipazione, come indicato nella scheda tecnica allegata, è già stato avviato ed è in corso.

6. TICINO SERVIZI SRL – in liquidazione

Dalla scheda tecnica della società che si allega al presente documento, si rileva che:

- la società non svolge alcun servizio sul territorio comunale;
- la società è stata posta in liquidazione;
- non si rilevano i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione fra l'attività societaria e il perseguimento degli interessi pubblici dell'ente, tanto più che essa non gestisce alcun servizio per conto di questo ente.

Tra i criteri proposti dal comma 611 per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il processo di dismissione della partecipazione, come indicato nella scheda tecnica allegata, è già stato avviato ed è in corso.

Marcallo con Casone, 31/03/2015

Il Sindaco
Massimo Olivares

